

Decreto Ministeriale 7 agosto 2023

 **Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.**

emanato/a da: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**
e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana del 20 settembre 2023, n. 220**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la direttiva 2022/2047/UE della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tener conto del progresso scientifico e delle innovazioni tecnologiche;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio 2023 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 63 del 21 marzo 2023) di Recepimento della direttiva 2022/2047/UE della Commissione;
Vista il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40;
Considerato il comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, che attribuisce all'amministrazione l'individuazione delle condizioni di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada;
Considerato l'accordo multilaterale M351 promosso dal Regno Unito e sottoscritto dall'Italia il 21 febbraio 2023, riguardante l'estensione, allo speditore, dei casi di esenzione dalla nomina di un consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada;

Decreta:

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si richiamano le definizioni riportate nell'accordo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, di seguito ADR, nell'edizione vigente, ed in particolare:

- a) «Definizioni, unità di misura e abbreviazioni» di cui al capitolo 1.2 dell'ADR;
- b) «Consulente per la sicurezza» di cui al capitolo 1.8, paragrafo 1.8.3 dell'ADR.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente decreto individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

Art. 3 - Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

- a) rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;
- b) rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
 - i. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
 - ii. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
 - iii. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

Art. 4 - Casi di esenzione per trasporti in colli

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
 - b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
 - c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 5 - Casi di esenzione per spedizioni occasionali

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2 la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
 - b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
 - c) il numero massimo di operazioni è di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
 - d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.
2. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 6 - Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci. Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Art. 7 - Prescrizioni di sicurezza

- 1. Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.
- 2. Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR. La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorità competente su richiesta.

Art. 8 - Relazione di incidente

1. Nel caso di incidenti gravi o eventi imprevisi che si siano verificati nelle fasi di carico, riempimento, trasporto o scarico di merci pericolose, e che richiedano una notifica secondo le indicazioni della sezione 1.8.5 dell'ADR, il legale rappresentante dell'impresa coinvolta in tale evento deve assicurarsi dell'invio al competente ufficio di Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rapporto in conformità alla sezione 1.8.5.4 dell'ADR, che deve riportare, nella pagina di copertina del rapporto stesso, la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T, del Ministero dei trasporti e della navigazione, di individuazione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 40 e le conseguenti disposizioni attuative.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana